

Oggetto: Direttiva in tema di comunicazione istituzionale avente ad oggetto l'informazione sui procedimenti in attuazione del D.L.vo 188\2021 modificativo dell'art.5 del D.L.vo 106\2006.

Con il D.L.vo 188\2021 si è recepita la Direttiva comunitaria 2016\343 in tema di presunzione di innocenza.

In questa sede interessa l'intervenuta modifica dell'art.5 del D.L.vo 106\2006 che disciplina i "Rapporti con gli organi di informazione".

Secondo una prassi oramai consolidata, gli scriventi ritengono di provvedere con una unica direttiva stante la (parziale) comunanza degli organi di polizia giudiziaria.

Appare preliminarmente utile riportare il testo del predetto articolo 5 così come modificato dal D.L.vo 188\2021 che entrerà in vigore in data odierna. In corsivo sono riportate le parti modificate.

"1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenza stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano.

2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendo in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.

2 bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

3.E' fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

3 bis. Nei casi di cui al comma 2.bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3.

3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3 bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive delle presunzioni di innocenza.

4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto con il divieto fissato dal comma 3."

Rispetto al previgente testo, sono state apportate significative modifiche.

La prima modifica attiene alle modalità attraverso le quali devono avvenire i rapporti del procuratore con gli organi di informazione. Il legislatore ha chiaramente indicato come unico metodo di interlocuzione il comunicato stampa, con la sola eccezione, per i casi di particolare rilievo, di poter effettuare una conferenza stampa. La eccezionalità di tale secondo mezzo è confermata dal fatto che in simile ipotesi occorre un atto scritto che espliciti le particolari ragioni di interesse che portano a non utilizzare il mezzo di elezione per le informazioni (comunicato ufficiale).

L'avvenuta modifica, in uno all'introduzione del comma 2 bis, ove si parla specificatamente di "*diffusione di informazioni su procedimenti penali*", pone subito una problematica. Occorre infatti comprendere se i due articoli si riferiscono alla stessa informazione, oppure il secondo è solo una sottospecie della categoria generale di cui al primo comma. In proposito è necessario

premettere che, se normalmente i rapporti del procuratore con la stampa attengono a comunicazioni relative a procedimenti penali, sussistono anche situazioni in cui i contenuti informativi sono diversi. Potrebbero, per esempio, riguardare l'andamento generale dell'ufficio, oppure la tipologia dei reati che più sono aumentati in un certo arco temporale, oppure, ancora, la stampa locale potrebbe voler conoscere il parere dell'organo della procura su un determinato intervento legislativo.

Considerato che tali comunicazioni non possono comunque incidere sulla "presunzione d'innocenza" tutelata dalla nuova normativa, pur nel difetto di coordinamento delle due norme, appare certo che l'informazione di cui si parla al comma 1 ed al comma 2 bis è la stessa, cioè quella che attiene a comunicazioni inerenti a procedimenti penali. Ciò vuol dire che, al di fuori di tale ipotesi, la comunicazione con la stampa da parte del procuratore potrà (continuare) a essere tenuta nei modi ritenuti più idonei.

Tanto premesso, viene poi stabilito - comma 2 bis- che la comunicazione sui procedimenti, con le modalità appena evidenziate, possa avvenire solo ove ricorra, alternativamente, una delle condizioni previste e cioè la sussistenza di ragioni ("*strettamente necessarie*") legate alla prosecuzione delle indagini o altre ragioni di interesse pubblico. Mentre la prima appare di facile delimitazione anche se di rara applicazione (si pensi alla necessità di collaborazione della cittadinanza allo svolgimento delle indagini), la seconda, al contrario, è certamente di più ampia applicazione anche se di più difficile delimitazione. In proposito viene in rilievo il diritto costituzionalmente garantito di informazione, che porterà alla comunicazione tutte le volte in cui i fatti oggetto dei procedimenti presentino, sia con riferimento ai reati compiuti od ai soggetti coinvolti, un interesse pubblico alla conoscenza. Come detto la valutazione del "pubblico interesse" è rimessa alla prudente valutazione del procuratore, che se ne assumerà la responsabilità.

La stessa nuova norma stabilisce regole di contenuto per la comunicazione. Occorre infatti sempre indicare la fase in cui si trova il procedimento e, soprattutto ed in ogni caso, assicurare il diritto sia dell'indagato che dell'imputato

di non essere indicato come colpevole fino a che non sia intervenuto un provvedimento definitivo (sia esso sentenza o decreto).

Ulteriore relevantissima novità è rappresentata dal disposto del comma 3 bis per cui viene a prevedersi normativamente un sostanziale e formale controllo del procuratore rispetto alla comunicazione ad opera degli organi di polizia giudiziaria. E' infatti stabilito che, ricorrendo gli stessi presupposti già esaminati per le comunicazioni da parte del dirigente dell'ufficio di Procura, quest'ultimo possa autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a dare informazioni sugli atti di indagine compiuti od a cui hanno partecipato. L'informazione dovrà avvenire con le stesse modalità e le stesse regole di condotta previste per il procuratore. L'autorizzazione dovrà essere data con atto motivato del procuratore.

Gli scriventi ritengono che non vi siano dati normativi che impongano, come invece ritenuto da altri uffici giudiziari, una limitazione di fase procedimentale per tale autorizzazione (anche nel parere del Csm in data 3\11\2021 sullo schema del D.L.vo di cui trattasi, non vi è traccia della limitazione alla possibilità di delega per la polizia giudiziaria). Ciò significa che, come sino ad oggi avvenuto, l'informazione della polizia giudiziaria potrà essere autorizzata anche con riferimento ad un momento successivo a quello dell'avvenuta iscrizione del procedimento (si pensi, per esempio, al momento dell'avvenuta esecuzione di misure cautelari).

Vi è semmai da precisare che sempre il comma 3 bis ha richiamato, per la polizia giudiziaria, l'applicazione del comma 3 che concerne il divieto per i magistrati dell'Ufficio di Procura, diversi dal dirigente, di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria. Tale richiamo significa necessariamente che al di fuori delle informazioni ufficialmente ed espressamente autorizzate non si possono fornire alla stampa ulteriori notizie.

Ovviamente appare opportuno precisare che occorre distinguere tra notizie attinenti al "fatto" e notizie attinenti alle "indagini sul fatto", ammesse le prime, vietate le seconde al di fuori di quanto normativamente previsto ed appena esaminato.

Ultima novità è quella di cui all'art. 3 ter, per cui non potranno darsi alle inchieste in corso appellativi lesivi della presunzione di innocenza. Trattasi di norma di non chiarissima applicazione nel senso che, ovviamente, non appare facilmente determinabile quando un appellativo abbia o meno superato la neutralità richiesta. Si tratta comunque di disposizione che dovrà far riflettere al momento in cui da parte della polizia giudiziaria si ritenga necessario dare una determinata denominazione all'indagine.

Dopo aver succintamente evidenziato le novità normative, occorre ora dettare regole pratiche per dare attuazione alla volontà del legislatore. Si deve premettere che molte delle disposizioni appena esaminate (utilizzo come normale mezzo di informazione del comunicato stampa, attenzione alla presunzione di innocenza, impersonalità della comunicazione- regola non modificata- , controllo sull'informazione della polizia giudiziaria, ecc.) sono di fatto già osservate nella prassi quotidiana delle comunicazioni dei due Uffici.

In realtà la novità di maggior "impegno" pratico è la richiesta di atto motivato con cui si autorizza la polizia giudiziaria alla diffusione delle notizie alla stampa. Si tratta di un passaggio che deve essere disciplinato, posto che sino ad oggi la comunicazione dei due Uffici di procura è avvenuta, salvo rare eccezioni di comunicazione diretta, con tale modalità. Deve ritenersi in proposito che, nel silenzio normativo, l'atto scritto di cui trattasi possa essere rilasciato con qualsiasi modalità ed in particolare possa avvenire con qualsiasi mezzo telematico (segnatamente utilizzo di mail od applicativo WA). Tale mezzo è quello di più agile e rapida gestione.

Occorre inoltre considerare che con nota prot.4936 del 9\12\2021, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo tra i quali è stato ora espressamente previsto anche il rispetto dell'art. 5 del D.L.vo 106\2006, il Procuratore Generale di Ancona ha chiesto che contestualmente alla loro propalazione, siano trasmessi, tra l'altro, tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 3 bis dell' art. 5 D.L.vo 106\2006. Si ritiene, salvo successive e diverse disposizioni impartite dal superiore Ufficio, che anche tale incombenza possa avvenire per via telematica e, per ragioni di rapidità, da parte della stessa polizia giudiziaria delegata.

Si dispone quindi che la polizia giudiziaria, nel caso in cui ritenga sussistere i presupposti per la comunicazione agli organi di stampa così come sopra evidenziati, provvederà:

- a tramettere la bozza di comunicato stampa mediante mail o applicativo WA al procuratore della Repubblica indicando contestualmente le ragioni attinenti alle indagini o le specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano la comunicazione;
- il comunicato sarà redatto rispettando le regole normativamente previste ed in particolare verrà posta particolare attenzione sull'assicurare che l'indagato o l'imputato non sia indicato come colpevole sino a che non sia intervenuto provvedimento definitivo, sull'indicazione della fase in cui si trova il procedimento, sull'impersonalità della comunicazione; i nominativi, le iniziali e le immagini degli indagati e degli imputati saranno riportati nel comunicato solo in casi eccezionali previa indicazione delle ragioni che giustificano la diffusione di tali dati; il procuratore potrà richiedere modifiche o integrazioni al fine di rendere il comunicato conforme alle previsioni tutte di cui all'art. 5 D.L.vo 106\2006;
- nel caso in cui si ritenga ricorra un caso di particolare rilevanza pubblica dei fatti , tale da giustificare l'utilizzo di una conferenza stampa, nella comunicazione al procuratore della Repubblica saranno indicate tali ragioni; in questi casi sarà comunque redatto e trasmesso un comunicato scritto da divulgare contestualmente alla conferenza; la conferenza stampa avverrà con modalità tali da rispettare le stesse regole previste per i comunicati e, in particolare, la presunzione di innocenza;
- il procuratore della Repubblica, previa eventuale interlocuzione con il sostituto titolare del procedimento, redigerà l'atto scritto motivato di autorizzazione e lo trasmetterà, sempre per via telematica, alla polizia giudiziaria richiedente; quest'ultima provvederà alla trasmissione del comunicato e dell'autorizzazione (ivi compresa, eventualmente, l'autorizzazione alla conferenza stampa) al Procuratore Generale di Ancona all'indirizzo mail prot.pg.ancona@giustiziacert.it.

Pesaro-Urbino, lì 14\12\2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

~~Dott.ssa Cristina Tedeschini~~

Dott. Andrea Boni

